

## **Testo unico del 31/10/1990 n. 346 -**

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. (N.D.R.: Ai sensi dell'art.2, comma 47 decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n 286, e' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del presente testo unico nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 dell'art.2 del cit. D.L. n.262 del 2006. Per la decorrenza vedasi quanto disposto dal comma 53 dell'art.2 D.L. n.262 del 2006. L'art.13 L. 18 ottobre 2001 n.383 aveva disposto la soppressione dell'imposta di successione e donazione.)

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1990*

### **Articolo 60**

Rinvio (Art. 56 DPR 637/1972).

**Articolo 60** - Rinvio (Art. 56 DPR 637/1972).

*In vigore dal 01/01/1991*

1. Per le modalita' e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131**.

**[Torna al sommario](#)**